Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO di ISTITUTO A.S. 2025/2026

Il giorno 9 ottobre 2026 alle ore 09.30, nell'ufficio della Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Don Minzoni" di Argenta, viene proposta l'ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto tra:

PARTE PUBBLICA		Dirigente Scolastico Argelli Savini Anna
PARTE SINDACALE	**RSU**	Doc. Buttiglieri Debora C.S. Michelini Marina
	SINDACATI SCUOLA	
	TERRITORIALI	SNALS Prof. Giuseppe Pitti GILDA CISL SCUOLA UIL ANIEF FLC CGIL Prof. Michele Feletti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
- Art. 2 – Interpretazione autentica
- Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
- CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
- Art. 4 – Obiettivi e strumenti
- Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente
- Art. 6 – Informazione
- Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa
- Art. 8 – Confronto
- CAPO II - DIRITTI SINDACALI
- Art. 9 – Attività sindacale
- Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro
- Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti
- Art. 12 – Referendum
- Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
- CAPO I – DOCENTI
- Art. 14 - Orario di lavoro
- Art. 14 bis – Permessi brevi
- Art. 14 ter - Scambio d'ore di lezione
- Art. 14 quater - Giorni di ferie durante l'anno scolastico
- Art. 14 quinquies – Organico dell'autonomia
- CAPO II - PERSONALE ATA

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

- Art. 15 – Orario di lavoro
- Art. 15 bis – Permessi brevi
- Art. 15 ter - Giorni di ferie durante l'attività didattica
- Art. 15 quater – Chiusure prefestive
- Art. 15 quinquies – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore
- Art. 15 sexies - Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro (straordinario)
- Art. 15 septies – Banca ore

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

- Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
- Art. 16 bis – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio
- Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche dei processi di informatizzazione
- Art. 18 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

TITOLO V – CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- Art. 19 – Premessa
- Art. 20 – Suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica 2023/2024
- Art. 21 - Distribuzione del Fondo: quota Docenti
- Art. 22 - Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa
- Art. 23 - Riduzione compensi per assenze docenti
- Art. 24 - Ore eccedenti
- Art. 25 - Avviamento alla pratica sportiva
- Art. 26 - Distribuzione del Fondo per la valorizzazione del personale
- Art. 27 Valorizzazione della continuità didattica del personale docente
- Art. 28 - Distribuzione del Fondo: quota ATA
- Art. 29 - Incarichi specifici personale ATA
- Art. 30 - Riduzione compensi per assenze del personale ATA
- Art. 31 – Fondi finalizzati

TITOLO VI – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Art. 32 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Art. 33 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria
- Art. 35 – Parere dei revisori dei conti

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

AGGIORNATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL CCNL DI COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PER IL TRIENNIO 2022/24, ENTRATO IN VIGORE IL 24/12/2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNITÀ

EDUCANTE

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

2. Appartengono alla comunità educante LA DIRIGENTE, il personale docente e educativo, il FEQ e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.

3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dall'anno scolastico 2025/2026 ed ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.

4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo.

5. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto.

6. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

ART. 3 – TEMPI, MODALITÀ E PROCEDURA DI VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

ART. 4 – OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività (art.4 CCNL 2022/24):
 a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 5 – RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante [*o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti*] dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo alla dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica alla dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. La dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

ART. 6 – INFORMAZIONE

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 indicate accanto ad ogni voce:
 a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art.11, c. 10 lett b);
 b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 6, c. 9 lett b);
 c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1 CCNL 2019/21);
 d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2 CCNL 2019/21);
 e. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. La Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

ART. 7 – OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

 a. i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. *c1*);
 b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. *c2*);
 c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 e. i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. *c5*);
 f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. *c6*);
 g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. *c7*);
 h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. *c8*);
 i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. *c9*);
 j. il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. *c10*);
 k. i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. *c11*);

ART. 8 – CONFRONTO

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

 a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. *b1*);
 b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. *b2*);
 c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. *b3*);

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. *b4*);

e. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. *b5*);

f. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. *b6*).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

ART. 9 – ATTIVITÀ SINDACALE

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nelle sedi, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'aula insegnanti c/0 primaria di Argenta, concordando con la dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. La dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

ART. 10 – ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata alla dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, la dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 4 unità di personale ausiliario e n. 3 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. In caso di partecipazione ad assemblea del personale ATA in orario non coincidente con quello di servizio si concorda che le ore fruite saranno inserite nella banca ore soggette a recupero, anche nel caso di cambio turno.

ART. 11 – PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, la Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione alla dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale alla dirigente.

ART. 12 – REFERENDUM

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU indice assemblea per il personale docente e ATA, in modalità da concordare, così come può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. La Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/1990

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, protocollo 1149 del 4/02/2021, sottoscritto in data 8 Febbraio 2021 fra l' I.C. Don Minzoni e le OO.SS., nonché del conseguente Regolamento

TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO CAPO I - DOCENTI

Nell'adozione di atti di gestione delle risorse umane, ai sensi della normativa vigente, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, con le decisioni assunte dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio Docenti, sentita l'assemblea del personale Ata, la Dirigente dovrà:

a. *garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nonché garantire libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;*
b. *adottare una equa distribuzione dei carichi di lavoro;*
c. *offrire pari opportunità di formazione e di riqualificazione del personale;*
d. *tenere conto delle indicazioni dei monitoraggi in itinere e finali sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;*
e. *individuare criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e famigliare e dei dipendenti impiegati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;*
f. *assicurare integrale trasparenza delle decisioni assunte (comma 1 e 3, art.11 D. Lgs. 150/2009).*

ART. 14 - ORARIO DI LAVORO

1. L'art.28 del CCNL del 29/11/2007 comma 5 precisa che l'orario obbligatorio di servizio per docenti è costituito nella scuola Secondaria di primo grado di 18, 24 per la scuola primaria e 25 per la scuola dell'infanzia, ore settimanali da svolgere in non meno di 5 giorni la settimana, oltre alle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 dello stesso CCNL. I Docenti in servizio possono accettare ore di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino ad un massimo di 6 ore settimanali, su individuazione da parte della Dirigente Scolastica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali di insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano della Attività, previste all'art. 29 del CCNL 2006-2009.

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

2. L'orario di servizio di ogni docente viene definito all'inizio dell'anno scolastico, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quelle funzionali all'insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità didattica previste dall'attuale normativa in caso di riduzione del tempo scuola, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche.

3. La dirigente scolastica, assicurando prioritariamente la qualità del servizio, definisce una articolazione degli orari orientata ai principi della equità e della rotazione per ciò che concerne la mattina, il pomeriggio ed i rientri pomeridiani.

4. I docenti con orario di servizio inferiore all'orario cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali all'insegnamento approvate nel Piano delle Attività fino ad una frazione, proporzionale al proprio orario settimanale, del monte ore dovuto (40 + 40 ore). Tali docenti dovranno concordare con la Dirigente Scolastica all'inizio dell'anno scolastico il piano presenze. Dovranno presenziare tutte le riunioni del Collegio docenti.

5. L'orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell'orario giornaliero di ciascun docente e l'assistenza all'uscita degli alunni medesimi (art 29 c.5 CCNL scuola).

6. Le comunicazioni inerenti il servizio saranno inviate tramite il registro elettronico e la mail d'istituto. Per garantire il diritto alla disconnessione, tali comunicazioni saranno inviate con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, fatti salvi casi di urgenza.

7. I criteri per la formazione delle cattedre seguiranno il principio di **continuità** e la **valutazione da parte della Dirigente scolastica delle esigenze didattiche** e di eventuali particolari situazioni presenti; se i criteri sopra indicati lo consentiranno, si valuteranno l'esperienza dei docenti, anche in riferimento alla posizione in graduatoria, l'eventuale proposta unanime del Coordinamento disciplinare, la possibilità di costruire la cattedra su un solo indirizzo, le proposte motivate dei singoli docenti.

ART. 14 BIS – PERMESSI BREVI

1. La concessione dei permessi brevi avviene come previsto dall'art.16 del CCNL 2006-2009 e cioè subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. A tale disposizione tuttavia la Dirigente Scolastica potrà derogare per specifiche problematiche legate alla salute e al controllo medico sanitario. I Docenti sono tenuti al recupero delle ore derivante da permessi brevi **entro i due mesi successivi**, secondo quanto disposto dalla Dirigente Scolastica e/o dai suoi collaboratori.

2. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all'insegnamento obbligatorie, previste nel piano annuale delle attività (collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e sarà parificata alla concessione di permessi brevi ma con l'obbligo del recupero come ore di insegnamento del 50% delle ore richieste (tenuto conto che si tratta di ore di attività funzionali all'insegnamento).

ART. 14 TER - SCAMBIO D'ORE DI LEZIONE

Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione della Dirigente Scolastica, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei d'orario tra colleghi della stessa classe e/o disciplina, per motivazioni didattiche o personali, senza variazione del monte ore disciplinare.

ART. 14 QUATER - GIORNI DI FERIE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO

1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dal comma 9 art.13 del CCNL 29/11/2007 presenta richiesta alla Dirigente scolastica almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. La sostituzione del personale che intende fruire dei giorni di ferie previsti al comma precedente sarà possibile mediante accordi con Docenti disponibili, e non in servizio, contattati dall'interessato, non dovrà costituire onere per l'Istituto e dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL.

2. Le ferie, già concesse, possono essere revocate in forma scritta dalla Dirigente Scolastica entro 3 giorni dal loro

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

godimento per sopraggiunti motivi eccezionali e imprevedibili al momento della concessione, quali l'elevato numero di assenze di docenti per malattia nei giorni richiesti.

3. La Dirigente scolastica entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

ART. 14 QUINQIES – ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Tutti i docenti appartengono all'organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del PTOF tramite attività individuale e collegiale di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico ed organizzativo. Annualmente la dirigente provvederà al piano di utilizzo del personale, garantendo in primis le attività didattiche in base al tempo scuola scelto dalle famiglie.

1. il posto di potenziamento è da intendersi assegnato all'Istituto e non al singolo plesso; può quindi essere suddiviso tra più plessi;
2. le attività di potenziamento possono cambiare nel corso dell'anno; può quindi cambiare l'assegnazione alle classi e l'orario corrispondente, pur nel rispetto delle esigenze segnalate;
3. le attività in cui sarà impegnato l'organico di potenziamento sono definite dalla seguente tabella:

POTENZIAMENTO			
UTILIZZO	Attività	Specifiche	Su proposta di
RECUPERO	Corsi		Consigli di classe
	Sdoppiamento delle classi	Gruppo in difficoltà	
		Gruppo di approfondimento	
	Recupero trasversale		
AFFIANCAMENTO	Sdoppiamento delle classi	Lavoro con gruppi più piccoli	
		Uso del laboratorio	
		Diversificazione delle attività per gruppi di livello.	
	Sostegno al gruppo in difficoltà		
PROGETTI	Attivazione di progetti propri		Singoli insegnanti – coordinamenti disciplinari
	Collaborazione a progetti già in atto		
SOSTITUZIONI	Occasionali		Referente di plesso
	Ore a disposizione (1^ ora)		
	Prolungate		

CAPO II - PERSONALE ATA

ART. 15 – ORARIO DI LAVORO

1. All'interno del piano delle attività viene formulato l'orario di lavoro del personale ATA nel rispetto degli art. 51 e 53 del CCNL 2006-2009 e successivi.
2. L'orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, può assumere le forme previste dal CCNL.

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. L'organizzazione dell'orario di lavoro verrà portata a conoscenza dell'Assemblea del personale ATA insieme con i contenuti del POF e la proposta dei carichi di lavoro conseguenti, nell'ambito dei rispettivi profili professionali.

5. Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modificazioni se non in presenza di reali esigenze di servizio dell'Istituzione Scolastica con conseguente disposizione della Dirigente Scolastica, su proposta della DSGA.

ART. 15 BIS – PERMESSI BREVI

1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell'orario di servizio settimanale, avverrà previa autorizzazione della DS, informato il/la collega di lavoro di reparto e presentata apposita richiesta nei 3 giorni precedenti o per comprovata urgenza con 24 h. di preavviso.

2. I permessi brevi non sono cumulabili con i permessi orari per motivi personali o familiari di cui all'art.31 CCNL. I permessi orari retribuiti di cui all'art.16 CCNL 2006/2009 Il permesso fruito per l'intera giornata incide sul contingente complessivo delle 18 ore annuali secondo una misura convenzionale pari a 6 ore, a prescindere dalla circostanza che l'orario di lavoro previsto per la giornata sia superiore o inferiore alle 6 ore. Nell'ipotesi in cui i permessi di cui all' art.32 CCNL 2016/2018 siano fruiti per l'intera giornata, il monte ore è decurtato comunque di 6 ore, senza che venga a determinarsi alcun debito o credito orario.

3. **ART. 15 TER - GIORNI DI FERIE DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA**

1. La Dirigente Scolastica può concedere ferie durante le giornate di attività didattica, valutate le esigenze di servizio, e in base alla disponibilità di personale a supplire il/la collega assente con carichi aggiuntivi di lavoro che non comportino oneri per l'Istituto scolastico (straordinario o fondo di Istituto). Le eventuali ore aggiuntive prestate saranno computate in Banca Ore per il recupero. La richiesta dovrà comunque assumere carattere di straordinarietà e dovrà essere limitata nei giorni.

2. La Dirigente scolastica entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

3. Per il personale ATA a tempo indeterminato, titolare nell'Istituto, gli eventuali giorni di ferie non goduti potranno essere fruiti nell'a.s. successivo per un massimo di 6 giorni, entro il 30 Aprile.

ART. 15 QUATER – CHIUSURE PREFESTIVE

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto della programmazione degli Organi Collegiali, è possibile la chiusura prefestiva della scuola. Tale chiusura è disposta dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, della Dirigente Scolastica, sentito il personale.

2. I prefestivi, su richiesta del personale interessato, possono essere fruiti in conto ferie o in conto recupero (anche attivando altre forme di svolgimento dell'orario settimanale previsto, sulla base del calendario scolastico e ad esclusione dei mesi estivi) purché il/la dipendente non abbia superato il monte ore annuale di straordinario a recupero o non abbia ferie arretrate.

ART. 15 QUINQUIES – RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE

1. Constatato che l'orario di servizio e di apertura all'utenza dell'istituto, nei plessi, si articola dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, è ritenuta indispensabile l'effettuazione di turni di lavoro che comportano significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario previsto in 6 ore continuative giornaliere di norma antimeridiane, si valuta che esistano le condizioni per applicare, in funzione delle esigenze di servizio,

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

la riduzione a 35 ore settimanali di lavoro ai sensi dell'art. 55 del CCNL .

a. Il personale ATA per esigenze di servizio (apertura dell'Istituto su 5 giorni settimanali) durante l'anno svolge il proprio orario giornaliero nella misura di ore 7,12 ore.

2. Quanto previsto al comma precedente viene attuato con le seguenti modalità:

a. l'orario ridotto si applica al personale A.T.A. impegnato nelle sedi che effettuano i turni, al personale che si alterna su turni diversi, al personale che ha orari particolarmente disagiati, al personale che attua oscillazioni dell'orario significative rispetto all'orario ordinario;
b. l'orario ridotto non si applica nei periodi di sospensione delle lezioni (luglio e agosto);
c. il supplente breve utilizzato con la turnazione avrà un orario di servizio settimanale di 35 ore effettive;

ART. 15 SEXTIES - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE L'ORARIO DI LAVORO (STRAORDINARIO)

1. Le ore eccedenti l'orario di servizio (straordinario), compatibilmente con le esigenze di funzionalità e nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, devono corrispondere al criterio della straordinarietà determinata da effettive esigenze di servizio: come tali devono essere preventivamente autorizzate dalla DS, sentita la DSGA e, in linea generale, se possibile comprese nel programma del piano delle attività annuali presentato dalla DSGA. Per ogni lavoro straordinario preventivamente autorizzato andranno inoltre indicate le ore, le modalità di riconoscimento (recupero o pagamento), il periodo entro il quale concludere il lavoro. Vanno fatte salve eventuali impreviste necessità di servizio.

2. Le ore straordinarie autorizzate, possono dar luogo a:

Forme di recupero nei periodi di sospensione delle attività didattiche; brevi permessi; riposi compensativi orari o giornalieri

ART. 15 SEPTIES – BANCA ORE

Per il personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato continua ad essere utilizzata la "*Banca Ore*" che è incrementata annualmente dalle ore di servizio prestato oltre l'orario contrattuale per qualsiasi necessità di servizio e da specifiche attività previste nel PTOF. Le ore saranno utilizzate per:

a. permessi brevi;
b. recuperi, da effettuarsi durante la sospensione delle attività didattiche;
c. ritardi o uscite anticipate inferiori a 60 minuti;
d. chiusure prefestive.

La *banca delle ore* va azzerata al termine dell'anno scolastico (31/8) o del contratto di lavoro per il solo personale a tempo determinato.

Per il personale a tempo indeterminato si proroga il termine per l'azzeramento della banca ore al 30/11 dell'anno successivo per motivate esigenze del dipendente o dell'Amministrazione.

CAPO V PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

Art. 31 Permessi retribuiti del CCNL

1.A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, comma 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari del CCNL

1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.

2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
 a) non riducono le ferie;
 b) non sono fruibili per frazione di ora;
 c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
 d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
 e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
 f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma

Art. 33 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge del CCNL

1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b).

5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Art. 34 Permessi orari a recupero

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.

2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 35 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

2. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b).

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.

Art. 36 Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad 39 astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall'art. 44 del presente contratto.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

4. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
5. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 58 del presente contratto. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
6. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria.
7. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari di cui all'art. 40 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell'art. 43, comma 1 (Norme comuni sulle aspettative).

Art. 37 Assenze per malattia

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011.

5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso.

6. L'amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.

7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.

8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:

a) intera retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso;

b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti;

e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.

11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e prericovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.

15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione

16. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dipendente è versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

Art. 38 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.

2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.

TITOLO VIII CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

ART 15 – **Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi;

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

- il personale ATA sia assegnato a plessi in cui siano presenti almeno 2 unità di personale nello stesso turno.
2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti:
- l'orario di entrata non potrà essere successivo di oltre 30 minuti rispetto all'orario di lavoro riportato nel piano delle attività del personale ATA;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente di oltre 30 minuti rispetto all'orario di lavoro riportato nel piano delle attività del personale ATA.

ART. 16 BIS – CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO

(art. 22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018)

ART. 53 DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Le comunicazioni avverranno come da art. 54 con il rispetto dell'orario di servizio e comunque dalle ore 8.00 alle ore 15.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

ART. 54 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Le comunicazioni di servizio istituzionali dell'IC Don Minzoni di Argenta (avvisi, circolari, etc) e, in particolare, quelle tra amministrazione e lavoratori, avvengono:

a) All'albo della scuola
b) A mezzo sito web
c) Tramite email massiva

La pubblicazione sul sito web della scuola costituisce notifica a tutti gli effetti. La mancata visione non giustifica la non conoscenza della comunicazione. Le richieste di adempimenti e le comunicazioni degli incontri vengono pubblicate almeno 5 giorni prima dello svolgersi dell'evento.

È fatta salva la possibilità dell'istituzione scolastica di inviare comunicazioni oltre gli orari indicati nell'art. 53 solo ed esclusivamente in caso di comprovata urgenza indifferibile e/o al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo concreto, attraverso l'uso esclusivo del telefono.

1. Nella norma non è ammesso l'uso dei social media (instagram, whatsapp, facebook, twitter ecc.) e del registro elettronico per comunicazioni relative a situazioni di lavoro.

2. Nel caso di comunicazioni inviate tramite posta elettronica massiva o che non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori, si ritiene possibile inviare comunicazioni anche in periodi e in orari non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica.

3. I destinatari di comunicazioni da parte dell'amministrazione sono tenuti a prendere visione di ciascuna comunicazione inviata dall'Amministrazione entro i primi due giorni lavorativi utili.

4. Non è consentito esibire documenti destinati a personale interno a terzi, salvo i casi previsti dalle norme e dai contratti.

5. La scuola si impegna negli orari di apertura a prevedere una postazione internet a disposizione del personale, ultimate le installazioni degli access point da parte del Comune.

6. L'Amministrazione risponde alle richieste dei lavoratori negli orari di apertura della scuola.

7. Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso

ART. 17 – RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

ART. 18 – PERSONALE TENUTO AD ASSICURARE I SERVIZI ESSENZIALI

1. Durante le assemblee sindacali, è individuato, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per ciascun plesso aperto nonché un assistente amministrativo per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni.
2. L'individuazione è effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ART. 19 – PREMESSA

Oggetto della contrattazione integrativa è quanto previsto dall'art. 78 del CCNL 2019-2021. Il presente articolo e i successivi si riferiscono all'anno scolastico 24/25

Per l'a.s. 25/26, viene assegnata a questa Istituzione Scolastica quale fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) la somma di **€ 91.889,19** tale somma comprende le quote relative a:

	LORDO DIPENDENTE
Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)	€ 44.080,79
Funzioni strumentali docenti	€ 4.076,61
	€ 174,62*
Incarichi specifici ATA *	€ 2.921,18
	€ 186,59*
	€ 488,45**
	€ 153,38***
Avviamento alla pratica sportiva	€ 771,82
Ore eccedenti	€ 2592,10
	€ 634,21***
Aree a rischio	€ 0.00
Art 78 c7 lett.g Continuità didattica	€ 22.288,75
Valorizzazione	€ 11.752,89
Incentivo pratiche pensionistiche Passweb (la nota prot. n. 0050427 del 13/07/2026 riassegna un importo di 1.130,37 euro)	€ 985.56***
Integrazione Indennità DSGA a.s.2025-26	€ 381,24***
Integrazione Indennità DSGA a.s. 2023-24	€ 401,00***

* integrazione mof prot.29445 del 18/11/2025
** integrazione mof prot.47899 del 06/12/2025
*** integrazione mof prot. 56234 del 06/12/2025

Residui dell'a. s. 2024/2025	€ 1.660,29
Totale MOF incluso residui a.s. 24-25	€ 93.549,48

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

ART. 20 – SUDDIVISIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 2025/2026

Alla quota comune del Fondo vengono sottratte le Indennità di Direzione del DSGA, così determinate:

	LORDO DIPENDENTE
INDENNITA' DSGA – f.f. 12 mesi	€ 4.758
Una tantum indennità di direzione parte variabile	€ 381,24*
	€ 5139,24

*integrazione mof prot.47899 del 06/12/2025

	%	LORDO DIPENDENTE
QUOTA DOCENTI	75	€ 26.826,85
QUOTA ATA	25	€ 8.942,28
TOTALE		**€ 35.769,13**

ART. 21 – DISTRIBUZIONE DEL FONDO: QUOTA DOCENTI

1. Si concorda di distribuire il Fondo quota Docenti, includendo la valorizzazione per il merito di euro 9.402,31 (80% del Fondo per la valorizzazione) tenendo conto anche delle indicazioni del Collegio dei Docenti, nel modo indicato nella tabella sotto riportata:

	LORDO DIPENDENTE
COLLABORATORI della DS	€ 3.561,25
COMPONENTI NIV	€ 962,50
COORDINATORI E SUPPORTO DI CLASSE, DIPARTIMENTI ,RESPONSABILI PLESSI	€ 19.885,25
REFERENTI orario, intercultura,	€ 3.984,75
TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO	€ 1400,00
ANIMATORE DIGITALE	€ 442,75
PROGETTI	€ 6389,00
TOTALE A.S.25/26	**€ 36.625,50**

2. La distribuzione analitica del FIS è riportata nelle tabelle consegnate alle RSU.
3. Per la determinazione dei compensi per le diverse funzioni si ricorre ai seguenti criteri, utilizzati nelle tabelle come formule di calcolo:
 a. Per i collaboratori della DS si prevede una quota forfetaria di € 3.561,25
4. Per i referenti di attività in rapporto all'impegno profuso, di seguito il compenso previsto:

REFERENTI	Ore	Compenso In euro
ISTRUZIONE PARENTALE	10	€ 192,50
CCR	10	€ 192,50
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	10	€ 192,50
SITO WEB ISTITUTO	10	€ 192,50
FORMAZIONE	10	€ 192,50

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

PERSONALIZZAZIONE	20	€ 658,25
INVALSI PRIMARIA	9	€ 173,25
INVALSI SECONDARIA	9	€ 173,25
TEAM INNOVAZIONE	42	€ 808,50
PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO	9	€ 173,25
VIAGGI ISTRUZIONE	5	€ 96,25
TOTALE		€ 3.045,25

5. Per la partecipazione alle commissioni si prevede un compenso corrispondente a 6/8 ore per ogni membro; la quota per la commissione orientamento copre anche i docenti presenti negli open day o nelle uscite presso le scuole secondarie di secondo grado. Il calcolo viene poi corretto proporzionalmente nel caso l'attività rientri nelle ore di potenziamento o sia suddivisa tra più persone.

6. Se dopo lo svolgimento delle attività sopra riportate risultasse un'eccedenza di fondi, essa verrà utilizzata per INTEGRARE IL BONUS e i corsi di recupero estivi. Se ancora si produrrà un avanzo di fondi, confluiranno nella disponibilità del prossimo anno scolastico.

ART. 22 – FUNZIONI STRUMENTALI ALL'OFFERTA FORMATIVA

1. Vista la delibera n. 9 del Collegio Docenti del 29 /09/2025 , che determina le Funzioni Strumentali per l'a.s. 2025/2026, ne individua i compiti e le assegna ai docenti, si concorda il seguente prospetto:

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	
AREA PTOF	€ 1.416,88*
INCLUSIONE E AREA DSA	€ 708,44*
INTERCULTURA	€ 708,44*
CURRICOLO VERTICALE E CONTINUITA	€ 708,44*
AREA ORIENTAMENTO _ PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	€ 708,44*
TOTALE	**€ 4.250,64***

*integrazione mof prot.47899 del 06/12/2025

ART. 23 – RIDUZIONE COMPENSI PER ASSENZE DOCENTI

Relativamente agli incarichi e alle attività assegnate, retribuiti con il FIS, nonché alle Funzioni Strumentali, purché riferiti a compiti annuali e continuativi, in caso di assenze (escluse ferie e recuperi) relative al periodo di 10 mesi su 12 di attività didattica (esclusi pertanto i mesi di luglio e agosto) si potrà applicare una decurtazione in monte ore proporzionale alle assenze. Le economie ottenute, dalla decurtazione descritta, saranno rese disponibili per coloro che sostituiscono gli assenti o che si fanno carico delle attività non altrimenti svolte ovvero costituiranno avanzo.

ART. 24 – ORE ECCEDENTI

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e al massimo sino a dieci giorni, individua il docente

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

secondo i seguenti criteri:

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- disponibilità a prestare ore eccedenti;

ORDINE E GRADO	TOTALE ORE	LORDO DIPENDENTE ORARIO	TOTALE
INFANZIA	0	€ 20,76	€ 0
PRIMARIA	90	€ 21,47	€ 1.932,30*
SECONDARIA PRIMO GRADO	42	€ 31,11	€ 1.275,51*
	TOTALE		€ 3.207,81
	ECONOMIE 25/26		€ 1.652,70

*integrazione mof prot.47899 del 06/12/2025

(con le economie paghiamo 10 ore eccedenti all'infanzia per un importo totale di 207,60 e 5 ore alla secondaria per un importo totale di 155,55)

ART. 25 – AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Per quanto riguarda l'attività sportiva complementare (Centro Sportivo Scolastico), si prevede l'assegnazione nella misura massima di € 771,82. Qualora non venisse impiegato, costituirà economia da utilizzare per l'anno scolastico 2026-2027.

ART. 26 – DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per la determinazione dei compensi per le diverse funzione della quota spettante ai docenti, si ricorre al seguente criterio, utilizzato come formulare di calcolo:

1. Per la quantificazione delle ore funzionali per i collaboratori del D.S. , per i coordinatori di dipartimento di indirizzo, per i coordinatori di dipartimento disciplinare si è fatto riferimento ai diversi compiti previsti nel funzionigramma approvato dal Collegio dei Docenti;
2. Da tale fondo si attingerà anche per la valorizzazione del merito del personale ATA, in conformità alla L. 160/2019. Nello specifico la quota complessiva di **€ 11.752,89** sarà corrisposta nella misura di **€ 9.402,31** ai docenti (80%) e di € **2.350,58** (20%) al personale ATA. Tale suddivisione deriva dalla proporzione tra le ore complessivamente svolte dal personale ata e dal personale docente.
3. Nello specifico i criteri per valorizzare il lavoro svolto sono i medesimi previsti per gli incarichi specifici aggiuntivi e il FIS, equamente distribuiti sui diversi profili.

ART. 27 – VALORIZZAZIONE DELLA CONTINUITA' DIDATTICA DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le risorse assegnate per la retribuzione della continuità didattica (art.78 comma 7 lettera h) assicurata al personale docente è pari ad **€ 22.288,75** lordo dipendente;
2. Ai sensi dell'art 7 , comma 3 del CCNI FMOF 2025_2026 la risorsa è destinata
 a. Per il 52% a retribuire la permanenza dei docenti che hanno garantito la continuità didattica e la formazione. Sono stati inclusi; i docenti e tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto. Il calcolo degli anni di continuità del servizio per i docenti a tempo indeterminato ha tenuto conto degli anni di docenza prestata prima dell'a.s. 2023/2024 quando è stato introdotto il vincolo triennale di permanenza nella sede di nomina in ruolo.
 b. Per il 48 % per la distanza kilometrica dal domicilio alla sede di servizio;
 c. Per quanto attiene alla valorizzazione della continuità didattica anche il personale trasferito perché perdente posto e

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

rientrato nell'istituzione scolastica ha titolo al compenso.

CRITERI ASSEGNAZIONE	ANZIANITA' SERVIZIO	DISTANZA	
	11590,15	10698,6	
	52%	48%	

ART. 28 – DISTRIBUZIONE DEL FONDO: QUOTA ATA

La suddivisione della quota del fondo per i maggiori carichi di lavoro riguarda tutto il personale chiamato a svolgere compiti e mansioni aggiuntive in orario di servizio dovute ad assenze di colleghi, in occasioni di particolari attività previste dal POF e per particolari esigenze richieste dall'amministrazione. La DSGA prevede, inserendole nel piano delle attività, le modalità di registrazione e rendicontazione di tali attività aggiuntive.

La ripartizione analitica del FIS ATA alla luce dei criteri suindicati viene effettuata in base alle attività riportate nelle seguenti tabelle, dove a fianco della colonna delle ore viene indicato il numero delle persone coinvolte, sulla base delle disponibilità acquisite e delle necessità organizzative rilevate:

PER I **COLLABORATORI SCOLASTICI 22**		FORFETTARIO	N. PERSONALE
1.	SUPPORTO ALUNNI DISABILITA'	€ 985,62	10
2.	COMPLESSITÀ	€ 3.316,17	18
3.	PULIZIA UFFICI	€ 360,00	4
4.	PROGETTI	€ 480,00	4
	TOTALE	€ 5 141,79	

PER GLI **ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5**		FORFETTARIO	N.PERSONALE
1.	STRAORDINARIO	€0.00	0
2.	COMPLESSITÀ	€ 3.702,68	5
	TOTALE	€ 3702,68	

ART. 29 - INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

Si concorda di tener conto, nella distribuzione del Fondo quota ATA, della necessità di riconoscere il carico di lavoro del personale che non gode della 1^ o della 2^ posizione stipendiale.

Il totale incarichi specifici assegnati è **€.2.921,18** a cui si aggiungono € **153,38** , € **488,45** e € **186,59** come da note integrazione mim. del 18/11/025 e 6/12/2025.
A tale somma si devono aggiungere € **985,86** destinati all'attività specifica per passweb come da nota mim. 6/12/2025 (la nota prot. n. 0050427 del 13/07/2026 riassegna un importo di 1.130,37 euro).

Per gli incarichi specifici del personale ATA si concorda la suddivisione riportata nella seguente tabella:

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

DENOMINAZIONE DELL'INCARICO	SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI
1. COLLABORAZIONE CON D.S.G.A.	IL PERSONALE DESTINATARIO DELL'INCARICO AVRÀ IL COMPITO DI COLLABORARE CON IL DSGA. ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI, RAPPORTI CON GLI ENTI PREPOSTI, COMPRESA L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI. ORGANICO DOCENTI, PASSWEB. **EURO 1200,24 n. 1 A.A.**
2. COORDINAMENTO ATTIVITA'SETTORE AREA ALUNNI	IL PERSONALE DESTINATARIO DELL'INCARICO AVRÀ IL COMPITO DI SVOLGERE FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEGLI ADDETTI ALL'AREA ALUNNI E ASSUMERE RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI SCUOLA– FAMIGLIA EURO 214,68 n. 1 A.A.
3. COORDINAMENTO ATTIVITA'SETTORE AREA DOCENTI. SETTORE AREA ATA	IL PERSONALE DESTINATARIO DELL'INCARICO AVRÀ IL COMPITO DI COLLABORARE CON ADDETTI ALL'AREA, ASSUMENDO RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA INDIVIDUAZIONE DEI SUPPLENTI EURO 214,68 n. 1 A.A.
4. GESTIONE INFORTUNI	IL PERSONALE DESTINATARIO DELL'INCARICO CURERÀ TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEGLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI. EURO 214,68 n. 1 A.A.
5. SUPPORTO D.S.	SUPPORTO AI VARI SETTORI DELLA SEGRETERIA A SECONDO DEL BISOGNO, COLLABORAZIONE CON D.S. E SUPPORTO ORGANIZZAZIONE CORSI SULLA SICUREZZA E PROVE INVALSI. EURO 214,68 n. 1 A.A.

COLLABORATORI SCOLASTICI .

DENOMINAZIONE DELL'INCARICO	SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI
1. ASSISTENZA ALLA PERSONA	ASSISTENZA ALLA PERSONA DISABILE EURO 444,20 PER N. 2 CS tot. 888,40
2. MANUTENZIONE	1 CS EURO 400,00 1 CS EURO 175,00 1 CS EURO 175,00 tot. 750,00
3. COLLABORAZIONE: SEGRETERIA	SUPPORTO A DOCENTI E SEGRETERIA 1 CS EURO 200,00 1 CS EURO 200,00 1 CS EURO 200,00 1 CS EURO 50,00 tot. 650,00

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

ART. 30 - RIDUZIONE COMPENSI PER ASSENZE DEL PERSONALE ATA

1. Relativamente agli incarichi e alle attività assegnate, retribuiti con il FIS, nonché agli incarichi specifici, purché riferiti a compiti annuali e continuativi, in caso di assenze (escluse ferie e recuperi) o rinunce o variazioni di incarico, relativi ai 12 mesi dell'intero anno scolastico, si potrà applicare una decurtazione in monte ore proporzionale alle assenze e/o alle variazioni. Tale decurtazione si applica solamente se l'assenza non ha consentito il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti assegnati o se si è resa necessaria una sostituzione. Le economie ottenute dalla decurtazione descritta, saranno rese disponibili per coloro che sostituiscono gli assenti o che si fanno carico delle attività non altrimenti svolte.

Gli accordi sopra fissati non valgono per gli incarichi e le attività ad obiettivi specifici e limitati nel tempo, purché gli obiettivi siano raggiunti e le attività espletate.

ART. 31 – FONDI FINALIZZATI

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Fondi decreto M.I.M. tutor e orientatori: al momento non assegnati per l'anno scolastico 2025_2026.

In caso di successiva assegnazione, si procederà ad una integrazione.

TITOLO VI – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 32 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

ART. 33 – GLI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa la Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, la Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. In caso in cui a consuntivo delle attività svolte dal personale si verificassero economie, in sede di contrattazione sarà concordato l'utilizzo di questa eccedenza.

ART. 35 – PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

L'ipotesi di contratto sarà inviata ai revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi e, trascorsi 30 giorni senza rilievi, il Contratto Integrativo di Istituto produce effetti in via definitiva.

ARGENTA, li 9 OTTOBRE 2026_____

Letto, approvato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

La Dirigente Argelli Savini Anna [redacted]

PARTE SINDACALE RSU

C.S. MICHELINI MARINA [redacted]

DOCENTE BUTTIGLIERI DEBORA

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

SNALS Giuseppe Pitti

GILDA

CISL Scuola _____

Anief _____

Uil [redacted]

FLC CGIL Michele Feletti